SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie speciali,** *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

06A00120

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 gennaio 2006, n. **11.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata al spesa di euro 305.650 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 328.175 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, cosi come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.
Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e corsi impartiti da Lettori e Conferenzieri.

ARTICOLO 3

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 9

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.

ARTICOLO 10

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 11

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 12

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

ARTICOLO !3

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

ARTICOLO 14

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente.
Detta cooperazione sarà attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attività concordata dalle Pari nell'ambito delle finalità del presente Accordo.
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 15

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 16

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 17

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo.
A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le parti. Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale.
Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie fra gli Enti statali e pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 18

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 19
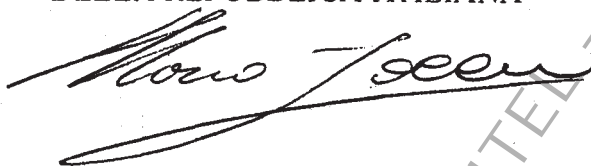
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 ottobre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL GUATEMALA

ACUERDO DE COOPERACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de Guatemala, (que a continuación serán denominados las dos Partes), deseosos de fortalecer el vínculo de cooperación y de amistad entre los dos Países, asi como de favorecer la transferencia de tecnologias, conscientes que el desarrollo de las relaciones culturales contribuirá al mutuo entendimiento y conocimiento en el campo cultural, artístico y científico, han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Partes Contratantes, en el respeto a las leyes y reglamentos vigentes en su respectivo territorio, se dedicarán a promocionar y realizar actividades que favorezcan la cooperación cultural, científica y tecnológica entre los dos Países, así como el conocimiento, la difusión y la enseñanza del propio idioma en el territorio de la otra Parte.

Las dos Partes promoverán además actividades culturales que puedan contribuir a mejorar el conocimiento de los valores tradicionales que forman parte integrante del patrimonio cultural de los dos Países

ARTICULO 2

Las Partes favorecerán el desarrollo de la colaboración entre las respectivas instituciones académicas, a través de la intensificación de los acuerdos ínter-universitarios, de intercambio de docentes e investigadores y el inicio de investigaciones científicas conjuntas sobre temas de común.interés.

Las dos Partes favorecerán la enseñanza del idioma y de la literatura de la otra Parte en las propias universidades y en otras instituciones de enseñanza superior, así como en las instituciones escolares, mediante la activación de cátedras y cursos impartidos por lectores y conferencistas.

ARTICULO 3

Las Partes promoverán la colaboración entre las respectivas entidades archivísticas y las bibliotecas y museos de los dos Países, a efectuarse mediante el intercambio de material, bancos de datos y de expertos.

ARTICULO 4

La Partes podrán, según lo consideren necesario, solicitar de común acuerdo la participación de Organismos Internacionales para el financiamiento o para la ejecución de programas o de proyectos derivados de las formas de cooperación contempladas en el presente Acuerdo y de los acuerdos complementarios que se originen del mismo.

ARTICULO 5

Cada una de las dos Partes promoverá en su propio territorio, sobre una base de reciprocidad y de común acuerdo, la creación de instituciones culturales y escolares de la otra Parte, comprometiéndose a garantizar las mayores facilidades posibles para el funcionamiento y el desempeño de las actividades de tales instituciones..

ARTICULO 6

Las Partes fortalecerán además, la colaboración en el campo de la instrucción, favoreciendo el intercambio de expertos y de información de las respectivas normativas escolares y metodologías didácticas.

ARTICULO 7

Las Partes ofrecerán becas de estudio a estudiantes especializados y graduados de la otra Parte, mediante programas de ejecución que serán estipulados sobre la base del presente Acuerdo.

ARTICULO 8

Cada una de las dos Partes se esforzerá en incrementar la colaboración en el campo editorial, promoviendo en particular las traducciones, las exposiciones y las ferias del libro, la publicación de ensayos y obras de narrativa de la otra Parte.

ARTICULO 9

Las Partes incrementarán la colaboración en los sectores de la música, de la danza, del teatro, del cine y de las artes visuales, a través del intercambio de artistas y exposiciones y de la reciproca participación en festivales, reseñas y otras manifestaciones de relieve.

ARTICULO 10

Las Partes promoverán los contactos y la colaboración entre los respectivos organismos radiotelevisivos, a través del intercambio de información, materiales y expertos.

ARTICULO 11

Las Partes se comprometen en mantener una estrecha colaboración entre las respectivas Administraciones competentes, con el fin de impedir y reprimir, a través de la adopción de medidas específicas, la importación, exportación y el tráfico ilegal de obras de arte, bienes culturales, medios audiovisuales, bienes sujetos a protección, documentos y otros objetos de valor.

ARTICULO 12

Las Partes alentarán el intercambio de información y experiencias en los sectores del deporte y de la juventud.

ARTICULO 13

Las Partes favorecerán el intercambio de experiencias en el campo de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas, así como en el sector de la paridad de oportunidades entre los dos sexos y de la tutela de las minorías étnicas, culturales y lingüísticas.

ARTICULO 14

Las Partes se comprometen a promover el desarrollo de la cooperación científica y tecnológica entre instituciones y organizaciones científicas, públicas y privadas, de los dos Países en sectores de interés común y particularmente en lo referente a la salvaguarda del medio ambiente.
Dicha cooperación será efectuada a través de visitas de expertos de los dos Países, el intercambio de información y documentación, la organización conjunta de seminarios, conferencias y exposiciones, la realización de estudios y proyectos comunes de investigación y todas las actividades acordadas por las Partes en el ámbito de las finalidades del Presente Acuerdo.
Para la ejecución de la cooperación científica y tecnológica entre los dos Países, las Partes promoverán, además, la estipulación de acuerdos específicos y convenios entre Universidades, Entidades de investigación y asociaciones científicas de los dos Países y la participación conjunta en programas multilaterales.

ARTICULO 15

Las Partes favorecerán la cooperación en los sectores de la arqueología, antropología y ciencias afines y además en la valorización, conservación, recuperación y restauración de los bienes culturales también con la finalidad de promover la colaboración en el sector turístico, y facilitarán en su proprio territorio las actividades de las misiones de estudiosos de la otra Parte en estos sectores.

ARTICULO 16

Cada una de las Partes se compromete a facilitar en el propio territorio el ingreso, la permanencia, y la salida de las personas, los materiales y del equipo de la otra Parte que estén previstos en el ámbito de las actividades indicadas en el presente Acuerdo.

ARTICULO 17

Las Partes se comprometen a proteger los derechos de la propiedad intelectual subordinados a la actuación del presente Acuerdo.
Con este objectivo prevalecerán las disposiciones de Acuerdos internacionales firmados por ambas Partes. En caso de necesidad, las dos Partes se consultarán reciprocamente y facilitarán Acuerdos específicos con la finalidad de proteger los derechos de la propiedad intelectual.
Las informaciones científicas y tecnológicas subordinadas a los derechos de la propiedad intelectual y a las actividades de cooperación, conforme el presente Acuerdo, no podrán ser divulgadas sin la previa autorización escrita de ambas Partes y conforme a lo establecido por las normas internacionales en materia de propiedad intelectual.
Las Partes favorecerán la transferencia de tecnologias entre las entidades estatales y públicas, las asociaciones y las organizaciones en el respeto de las obligaciones de acuerdos específicos.

ARTICULO 18

Para la aplicación del presente Acuerdo, las dos Partes deciden instituir una Comisión Mixta, que se reunirá alternativamente en las capitales de los dos Países con el objeto de examinar el desarrollo de la cooperación cultural y de redactar programas ejecutivos válidos por varios años.

ARTICULO 19

El presente Acuerdo entrarà en vigor a partir de la recepción de la segunda de las dos notificaciones, con las que las partes se habrán comunicado oficialmente el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos previstos a tal fin.
El presente Acuerdo tendrá una duraciòn ilimitada. El mismo podrá ser denunciado en cualquier momento y la denuncia tendrá efecto sei meses después de su notificaciòn a la otra Parte. Dicha denuncia no prejudicará la ejecución de los programas en curso acordados durante el periodo de vigencia del Acuerdo, salvo que ambas Partes decidan lo contrario.
El presente Acuerdo podrá ser modificado consensualmente por la vìa diplomática.
Las modificaciones, asì acordadas, entrarán en vigor con los mismos procedimientos previstos por el Acuerdo para su entrada en vigor.
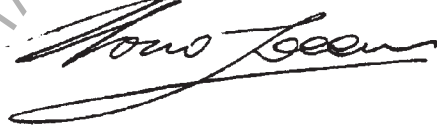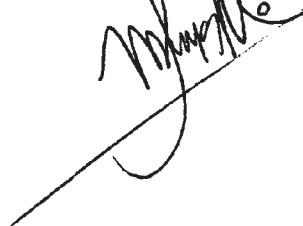
En testimonio de que los suscritos Representantes, debidamente autorizados por los respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

Firmado en Roma el 27.10.2003 en dos originales, respectivamente en idioma italiano y español, siendo ambos textos igualmente válidos.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5518):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 28 dicembre 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17, 24 febbraio 2005; e il 10 novembre 2005.

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3662):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 novembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 30 novembre 2005 ed il 20 dicembre 2005.

Esaminato in aula e approvato il 22 dicembre 2005.

06G0014

LEGGE 9 gennaio 2006, n. **12.**

Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medisime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5872):

Presentato dall'on. AZZOLINI e altri il 25 maggio 2005.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 maggio 2005, con pareri delle commissioni II e III.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14-21 e 28 giugno 2005; 5 luglio 2005; 4-18 e 19 ottobre 2005.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 26 ottobre 2005, con il parere delle commissioni II e III.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 27 ottobre 2005; 3, 8 novembre 2005 e approvato il 9 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3653):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 21 novembre 2005, con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 30 novembre 2005, e approvato il 14 dicembre 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

— L'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 2 e pone, direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;

c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri, eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

a-bis) promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.».

06G0015

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 gennaio 2006.

Rettifica al decreto 14 ottobre 2005 in merito alla sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. - Torino», autorizzato con decreto 19 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 2005 relativo alla sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. - Torino» autorizzato con decreto 19 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che nelle premesse è stata erroneamente riportata la data del «27 settembre 2002» anziché del «27 settembre 2005»;

Considerato che nell'allegato del citato decreto è stata erroneamente inserita la prova di analisi «rumore»;

Ritenuta, pertanto la necessità di apportare le opportune correzioni nelle premesse e nell'allegato al decreto ministeriale 14 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto 14 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 2005 relativo alla sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico della C.C.I.A.A. - Torino» autorizzato con decreto 19 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nelle premesse ove indicata la data del «27 settembre 2002» leggasi «27 settembre 2005».

Art. 2.

L'elenco delle prove di analisi di cui all'allegato del citato decreto 14 ottobre 2005 relativo alla sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico della C.C.IA.A. Torino» autorizzato con decreto 19 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione è così sostituito:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
3-metossi-1,2-propandiolo	MI 1390 rev 2 2002
Acidità totale	90/2676/ CEE n° 13 GU CEE L272 03/10/90
Acidità volatile	90/2676/CEE n° 14 GU CEE L272 03/10/90
Alcalinità delle ceneri	90/2676/ CEE n° 9 e 10 GU CEE L272 03/10/90
Calcio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 29
Ceneri	90/2676/ CEE n° 9 GU CEE L272 03/10/90
Cloruri	90/2676/CEE n° 11 GU CEE L272 03/10/90
Densità relativa a 20°C	90/2676/ CEE n° 1 GU CEE L272 03/10/90
Diglicerine cicliche	MI 1390 rev 2 2002
Estratto secco netto	MI 0092 rev 4 2002
Estratto secco netto, estratto non riduttore	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 n° 4 e n° 5 + Comunic. MIPAF del 12/03/03
Estratto secco totale	90/2676/ CEE n° 4 GU CEE L272 03/10/90
Ferro	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 30
Glucoso, Fruttoso - Zuccheri riduttori	ISTISAN 96/34 pag. 63
Magnesio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 28
Metanolo	Met OIV MA-F-AS312-03 METHAN p.to 2 2005
pH	90/2676/ CEE n° 24 GU CEE L272 03/10/90
Piombo	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 35
Potassio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 27
Rame	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 31
Sodio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 26
Solfati	90/2676/CEE n° 12.2 GU CEE L272 03/10/90

Sovrappressione	90/2676/ CEE n° 37/3 GU CEE L272 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico effettivo	90/2676/ CEE n° 3 GU CEE L272 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico mediante FT-IR	MI 0002 rev 6 2005
Titolo alcolometrico volumico potenziale	MI 0053 rev 4 2003
Titolo alcolometrico volumico potenziale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 n° 5 + DPR n° 162 12/02/65 S.O. n° 73 23/03/65 art. 1
Titolo alcolometrico volumico totale	MI 0094 rev 4 2003
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/90 n° 3 e n° 5 + Reg CE 1493/99 17/05/1999 GU UE L179 14/07/99 All. 2 p.to 3
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L272 03/10/1990 All. 34
Zuccheri riduttori	90/2676/ CEE n° 5 GU CEE L272 03/10/90
Zuccheri riduttori	MI 1736 rev 1 2004
Anidride solforosa libera e totale	90/2676/ CEE n° 25 GU CEE L272 03/10/90
Metalli (Mn, Cu, Zn, Pb)	MI 0398 rev 7 2003
Metalli (Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn)	MI 0397 rev 8 2003
Titolo alcolometrico volumico	90/2676/ CEE n° 3 GU CEE L272 03/10/90

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00450

DECRETO 4 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto i decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005 e 1° settembre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata fino al 4 febbraio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2005, protocollo numero 62124;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi

giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005 e 1º settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 febbraio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00451

DECRETO 4 gennaio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005 con il quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 20 gennaio 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl, ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 15 novembre 2005, protocollo numero 66423;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 gennaio 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 gennaio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A00452

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14459 del 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 15 dicembre 2005, dalle ore 8,30 alle ore 9,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale Agenzie fiscali secondo biennio economico, tenutasi dalle ore 8,30 alle ore 9,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso ed in particolare ai Servizi catastali di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1802 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, nel giorno 15 dicembre 2005 dalle ore 8,30 alle ore 9,30, limitatamente ai Servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00512

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 7561 del 16 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Varese, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 15 dicembre 2005, dalle ore 9,30 alle ore 10,30;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sin-

dacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 9,30 alle ore 10,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1799 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese, nel giorno 15 dicembre 2005 dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00513

PROVVEDIMENTO 11 gennaio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, servizi di pubblicità immobiliare della sezione staccata di Salò.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 14463 del 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione staccata di Salò, nel giorno 16 dicembre 2005, dalle ore 8 alle ore 9;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Sezione staccata di Salò, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 8 alle ore 9, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 1804 in data 29 dicembre 2005 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia - Servizi di pubblicità immobiliare della Sezione staccata di Salò, nel giorno 16 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2006

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

06A00514

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2006.

Protocollo d'intesa relativo alla «Tregua sociale», in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Torino 2006, sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confservizi, Abi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Confcooperative, Legacoop, Agci e Unci. (Deliberazione n. 06/20).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Visto il Protocollo d'Intesa in data 11 gennaio 2006, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra le organizzazioni indicate in oggetto per introdurre un periodo di tregua sociale in occasione

dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Torino e l'allegata Dichiarazione di Intenti stipulata presso la regione Piemonte il 4 novembre 2005;

Rilevato che con il detto Protocollo si mira ad assicurare il pieno godimento dei diritti della persona in relazione al regolare svolgimento delle manifestazioni in oggetto;

Valutata la rilevanza delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, del resto riconosciuta dalla stessa Risoluzione del Parlamento europeo che, nel richiamare la sua precedente Risoluzione del 1º aprile 2004 sulla tregua olimpica (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 103 E del 20 aprile 2004), ha anche invitato il Consiglio e la Commissione dell'Unione europea a inviare rappresentanti a Torino con particolare riguardo alle cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi;

Ritenuto che tale rilevanza giustifica l'approvazione di una disciplina integrativa e in deroga a quelle vigenti nei singoli settori, per meglio realizzare, in questa eccezionale occasione, il contemperamento tra il diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Ritenuto che, in questa prospettiva e in considerazione anche dell'ampiezza del periodo di tregua, si può approvare, fermo restando l'obbligo di preavviso e di garantire le prestazioni indispensabili in base alle discipline vigenti, l'espressa previsione che nel giorno 4 marzo 2006 si potranno tenere astensioni collettive di carattere nazionale nel settore del trasporto aereo e in quello del trasporto ferroviario, eventualmente con la concentrazione di più iniziative nella stessa giornata;

Ritenuto che l'art. 6, nel prevedere l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui «si prospettino violazioni» del Protocollo, non limita le competenze di questa Commissione;

Rilevato che è stato richiesto il parere delle Associazioni degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, e che l'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del Protocollo;

Valuta idoneo il Protocollo di Intesa in oggetto;

Dispone la urgente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Delibera

la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Soggetti firmatari.

Dispone inoltre la pubblicazione sul sito internet della Commissione.

Roma, 12 gennaio 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO 1

Tregua sociale in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Torino 2006

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E
LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA

Considerato che:

La Regione Piemonte ospiterà i Giochi Olimpici Invernali 2006 nel periodo 10-26 febbraio ed i Giochi Paralimpici Invernali nel periodo 10-19 marzo;

L'ordinato svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Invernali di Torino 2006 è per il Paese un preminente interesse nazionale in termini di immagine e di sviluppo economico locale e nazionale;

Il Governo intende, insieme agli Enti locali ed alle parti sociali, creare tutte le condizioni necessarie per lo svolgimento ordinato ed efficiente di un evento sportivo di così grande rilievo internazionale;

In tale prospettiva, il Governo e le parti sociali ritengono opportuno evitare, durante il periodo delle manifestazioni olimpiche, situazioni di conflittualità sociale attivando - ove del caso - tutte le opportune iniziative di confronto;

La Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la Provincia, il Comune di Torino, i Comuni Olimpici, Sviluppo Italia S.p.a., il TOROC, l'Agenzia Torino 2006, l'Unione Industriale, l'API, la Confservizi, la Confartigianato Imprese Piemonte, la C.N.A., la C.A.S.A., la Confesercenti, la ASCOM, la LegaCoop Piemonte, la Confcooperative e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno già stipulato, in data 4 novembre 2005, una «Dichiarazione di Intenti» per l'istituzione di un coordinamento permanente tra le autonomie locali e le forze sociali con l'obiettivo di superare preventivamente eventuali situazioni di conflittualità sociale e di utilizzare formule concertate di flessibilità del lavoro durante i Giochi;

Nell'ambito della suddetta «Dichiarazione di Intenti» è previsto che nelle ipotesi in cui le trattative nei settori dei servizi di pubblica utilità, delle pubbliche amministrazioni e delle attività comunque connesse allo svolgimento delle olimpiadi dovessero implicare interventi a livello nazionale, saranno assunte dalle rispettive Parti le iniziative opportune;

Tutto quanto sopra premesso:

Le Parti firmatarie concordano sulla necessità di dover cogliere, per lo sviluppo economico e la promozione internazionale dell'intero Paese, le opportunità offerte dallo svolgimento sul territorio nazionale dei Giochi Invernali di Torino 2006;

Le Parti firmatarie ritengono che, al fine di consentire l'ordinato e puntuale svolgimento di tutte le attività necessarie allo svolgimento dei Giochi Invernali di Torino 2006, sia essenziale evitare ogni momento di conflitto sociale, in particolare per i settori dei trasporti e dei servizi più direttamente interessati all'evento, ed intraprendere tutte le iniziative atte a favorire la soluzione delle eventuali vertenze;

Le Parti firmatarie concordano sulla necessità di garantire il regolare svolgimento dei servizi di pubblica utilità - in particolare nel settore dei trasporti - nelle fasi anche precedenti e successive allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, pertanto, le Parti individuano un «Periodo di Tregua» compreso tra il 31 gennaio 2006 e il 23 marzo 2006.

Le Parti firmatarie sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1.

Le Parti sottoscrittrici si impegnano ad evitare - nel periodo di tregua compreso tra il 31 gennaio 2006 ed il 23 marzo 2006 - iniziative aziendali unilaterali e iniziative volte ad attuare forme di astensione dall'attività lavorativa a livello nazionale nei settori dei trasporti - con speciale riferimento ai comparti del trasporto ferroviario di passeggeri e dei settori e aziende del trasporto aereo: società di trasporto aereo passeggeri, ENAV, ENAC, Società di Gestione aeroportuale - delle comunicazioni, delle telecomunicazioni, dell'informazione e della cultura e degli altri settori comunque suscettibili di determinare effetti ostativi alla fruizione delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento dei Giochi Invernali 2006.

Art. 2.

Le Parti firmatarie del presente Protocollo che intendano, esaurite le procedure di raffreddamento ed ogni formula di concertazione, assumere iniziative aziendali unilaterali o procedere alle azioni di cui sopra, si impegnano comunque ad attuare le iniziative medesime terminato il periodo di tregua, così da consentire la regolare chiusura dell'evento ed il conseguente esodo del flusso turistico.

Art. 3.

Le Organizzazioni sindacali, nel periodo di tregua di cui all'art. 1, si impegnano ad esentare dall'astensione, in caso di sciopero nazionale, i lavoratori operanti nelle imprese e negli enti localizzati nella Provincia di Torino, nei settori dell'elisoccorso, della protezione civile, dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani, del trasporto pubblico locale, della sicurezza ed ordine pubblico, del soccorso e della sicurezza stradale, della sanità pubblica e privata, dell'igiene urbana, dell'energia e dei servizi tecnici radiotelevisivi oppure operanti in altre aree geografiche o in altri settori, comunque suscettibili di determinare effetti ostativi alla fruizione delle attività e dei servizi connessi allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali 2006.

Il periodo di tregua sociale si estende alle iniziative connesse a vertenze di carattere locale anche con riferimento ai settori del commercio e del turismo di cui alla dichiarazione di intenti del 4 novembre 2005 richiamata in premessa.

Art. 4.

Nel giorno 4 marzo 2006 saranno possibili forme di astensione dall'attività lavorativa di carattere nazionale nei settori del trasporto aereo e del trasporto ferroviario consentendo la concentrazione di più iniziative nell'ambito della stessa giornata.

Art. 5.

Le Parti firmatarie che promuoveranno comunque manifestazioni pubbliche nei principali centri di interesse sportivo, turistico e culturale si impegnano ad individuare tempi e forme compatibili con il regolare svolgimento dei Giochi Invernali di Torino 2006 e che non incidano sulla funzionalità dei servizi né penalizzino gli utenti.

Art. 6.

Ove si prospettino violazioni al presente Protocollo di Intesa, la Presidenza del Consiglio, su istanza di una delle Parti firmatarie, convocherà tempestivamente i soggetti interessati ai fini della salvaguardia e del rispetto degli accordi contenuti nella presente Intesa.

Art. 7.

Le Parti firmatarie si impegnano ad operare in accordo con le istituzioni delle autonomie locali secondo quanto previsto nella dichiarazione di intenti sottoscritta a Torino presso la Regione Piemonte lo scorso 4 novembre, che si allega al presente Protocollo.

Art. 8.

Quanto definito nel presente Protocollo, limitatamente al periodo indicato, sarà sottoposto alla valutazione della Commissione di Garanzia ai fini dell'efficacia generale.

Roma, 11 gennaio 2006

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
LETTA

CGIL: Firmato

CISL: Firmato

UIL: Firmato

UGL: Firmato

CONFSAL: Firmato

CISAL: Firmato

CONFINDUSTRIA: Firmato

CONFCOMMERCIO: Firmato

CONFESERCENTI: Firmato

CONFAPI: Firmato

CONFSERVIZI: Firmato

ABI: Firmato

CONFARTIGIANATO: Firmato

CNA: Firmato

CASARTIGIANI: Firmato

C.L.A.A.I.: Firmato

CONFCOOPERATIVE: Firmato

LEGACOOP: Firmato

AGCI: Firmato

UNCI: Firmato

ALLEGATO 2

Dichiarazione di intenti tra la Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la Provincia, il Comune di Torino, i Comuni Olimpici, Sviluppo Italia S.p.a., il TOROC, l'Agenzia Torino 2006, l'Unione Industriale, l'API, la Confservizi, la Confartigianato Imprese Piemonte, la C.N.A., la C.A.S.A., la Confesercenti, la ASCOM, la LegaCoop Piemonte, la Confcooperative e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

PREMESSA:

La Regione Piemonte istituisce un coordinamento permanente tra le Autonomie Locali e le forze sociali, con i seguenti obiettivi:

prima dei Giochi, le opportune intese in materia di relazioni sindacali;

durante i Giochi, la soluzione della conflittualità e la necessaria flessibilità del lavoro;

dopo i Giochi, il riutilizzo dell'eredità olimpica (di professionalità e di strutture).

In questo contesto la Regione Piemonte propone la presente dichiarazione di intenti.

DICHIARAZIONE DI INTENTI

Presso la sede e con il coordinamento della Regione Piemonte, la Regione stessa, la Prefettura di Torino, la Provincia, il Comune di Torino, i Comuni Olimpici, Sviluppo Italia S.p.a., il TOROC, l'Agenzia Torino 2006, Unione Industriale, API, Confederazioni, Confartigianato Imprese Piemonte, C.N.A. (Confederazione Naz. Artigianato), C.A.S.A., Centrali Cooperative, Confcommercio/Ascom, Confesercenti, Confservizi con le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL hanno stipulato la seguente dichiarazione di intenti:

1. *Obiettivi comuni di fronte all'opportunità olimpica.*

Le parti giudicano, concordemente, che l'opportunità delle Olimpiadi Invernali 2006 debba essere colta da tutti i soggetti interessati, e in particolare dalle Autonomie Locali e dalle forze sociali, per lo svolgimento economico e la promozione internazionale dei territori sede dell'evento e dell'intero sistema Italia.

Sono componenti essenziali di questo processo la gestione partecipata e innovativa del sistema post-olimpico, il superamento preventivo delle situazioni di rischio per la concordia sociale, un utilizzo concertato di forme compatibili e controllabili di flessibilità del lavoro durante i Giochi.

2. *Sistema post-olimpico.*

La Regione e gli Enti locali sono pronti a promuovere, d'intesa fra loro e con Sviluppo Italia, una o più strutture (società a capitale pubblico-privato) in collegamento con le altre strutture di promozione economica, turistica e culturale del territorio, capaci di valorizzare
l'eredità olimpica dei Giochi,

sia riutilizzando le infrastrutture a scopo di promozione turistica e di grandi eventi,

sia impiegando, nella misura oggettivamente possibile, il patrimonio di risorse umane creato da TOROC (per i grandi eventi) e dall'Agenzia (per i progetti infrastrutturali) e dal territorio (per la gestione delle infrastrutture).

Le parti convengono che il 30 novembre 2005 è il termine entro il quale le strutture di cui al comma precedente dovranno essere formalmente costituite; a questo proposito dovrà essere costituito un apposito «gruppo tecnico per la gestione dell'eredità olimpica» che dovrà presentare un progetto dettagliato - corredato da un business plan - per le strutture proposte e un piano di riconversione professionale dei lavoratori interessati, in tempi utili e comunque antecedenti la data del 30 novembre 2005 e cioè data di formale costituzione di tali strutture.

Tale progetto potrà così essere inserito nelle previsioni di bilancio degli enti (e nelle stesse ipotesi di legge finanziaria 2006) ed attivarsi senza soluzioni rilevanti di continuità al termine dei Giochi.

Preso atto che TOROC ha promosso il progetto NEXT per la ricollocazione dei propri lavoratori, gli Enti Pubblici che sottoscrivono la presente Dichiarazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, danno fin d'ora la disponibilità a promuovere i processi di ricollocazione in imprese private del territorio.

Gli stessi soggetti pubblici sono, del pari, impegnati ad attivare percorsi, sinergici dal progetto NEXT promosso da TOROC o ad esso complementari, per offrire adeguate alternative occupazionali ai lavoratori del TOROC e dell'Agenzia non interessati alle strutture di gestione postolimpica, ma comunque candidati a opportunità di reimpiego nella regione; per tale progetto è prevista una verifica sulla qualità e la quantità delle ipotesi di ricollocazione individuate.

3. *Concordia sociale.*

Il valore dell'Evento Olimpico e il grande afflusso di visitatori richiedono uno sforzo straordinario per garantire il funzionamento ottimale dei servizi di pubblica utilità, delle pubbliche amministrazioni e delle attività comunque connesse allo svolgimento delle Olimpiadi in ambito nazionale, e in particolare a Torino e Provincia.

Le Autonomie Locali, le aziende pubbliche e private e le parti sociali ritengono necessario, a tal fine, assumere tempestivamente iniziative precise e coordinate per realizzare condizioni di consenso sociale e prevenire l'insorgenza di conflitti sindacali e di lavoro autonomo nei servizi di pubblica utilità e nelle attività comunque connesse allo svolgimento dei Giochi e si impegnano a tal fine:

3.1. ad attivare da subito tavoli tecnici di settore, destinati a monitorare situazioni potenzialmente a rischio di conflitto, perseguendo in via preventiva formule efficaci di mediazione/concertazione durante i Giochi (dalle moratorie delle azioni di ristrutturazione a quelle delle forme di conflittualità). Tali tavoli vengono subito costituiti per i settori:

funzione pubblica e pubblici servizi (incluso sanità) (in particolare: sanità e 118, vigilanza urbana, igiene ambientale);

trasporti ed infrastrutture; (in particolare: aeroporto, trenitalia e trasporto pubblico locale);

commercio, servizi, imprese private, sistema comunicazioni (in particolare: TOROC, orari esercizi commerciali, orari dei pubblici esercizi);

sistema dell'informazione e della cultura; prioritariamente: Rai, comunicazioni ed informazione, eventi culturali (Teatro Stabile, Museo del Cinema, Fondazioni, etc.).

Le forze sociali e le Autonomie Locali assicureranno una presenza di tutti i soggetti rappresentativi e responsabili delle tematiche in esame.

L'Ordine del Giorno dei vari tavoli di lavoro prevederà:

le condizioni operative durante i Giochi;

le modalità di controllo dei conflitti;

le forme di flessibilità richieste.

A tutti i tavoli il TOROC presenterà il quadro dei flussi, e le Autonomie Locali e le imprese evidenzieranno specifiche situazioni ed esigenze (ad esempio: orari del Commercio/volumi nei trasporti, etc.).

Tali tavoli dovranno presentare accordi raggiunti (o ipotesi da perseguire a livello nazionale) entro il 15 novembre p.v.;

3.2. a controllare, attraverso i tavoli di settore di cui al punto 1 e al coordinamento previsto alla premessa, l'impatto trasversale su alcune categorie di specifiche scelte di mobilitazione richieste dall'organizzazione dei Giochi, dall'impatto del volontariato (in particolare nell'area socio-sanitaria) sulle scelte di ferie del restante personale, o sulla richiesta di ore straordinarie per fare fronte a momentanee carenze di organico, individuando correttivi adeguati.

4. *Flessibilità del lavoro.*

Le parti si assumono l'impegno a supervisionare lo svolgimento di ordinate trattative di merito, tra le parti di volta in volta interessate, al fine di individuare e governare le flessibilità del lavoro, utili al fine dello svolgimento, richieste dall'Evento Olimpico, nella salvaguardia della salute e dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Trattative di questo tipo, in particolare, si svolgeranno entro il mese di ottobre tra il TOROC e le rappresentanze sindacali unitarie interne, affiancate dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

Altre potranno derivare dall'attivazione dei tavoli di settore di cui al precedente punto 3 (v. in particolare Trasporti per le probabili punte di lavoro in tempo di Giochi, Commercio per gli orari degli esercizi, alberghi, etc.).

5. *Livello nazionale.*

Le problematiche aventi caratteristiche di interesse nazionale per la peculiarità e per le modalità organizzative dei servizi erogati verranno affrontate coinvolgendo le rispettive strutture nazionali (VV.FF., Forestale, etc.).

Parimenti, nel caso in cui le trattative con i settori precedentemente individuati, implicassero interventi a livello nazionale (le Parti Sociali interessate) le parti assumeranno le opportune iniziative per attuarli.

6. *Calendario.*

Il calendario dei tavoli tecnici di cui alla presente Dichiarazione è stato comunicato dalla Regione Piemonte nel mese di ottobre 2005.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 4 novembre 2005

Presidente Regione Piemonte: Firmato

Prefetto di Torino: Firmato

Presidente Provincia di Torino: Firmato

Sindaco Città di Torino: Firmato

Sindaco Comune di Bardonecchia: Firmato

Sindaco Comune di Cesana: Firmato

Sindaco Comune di Chiomonte: Firmato

Sindaco Comune di Claviere: Firmato

Sindaco Comune di Pinerolo: Firmato

Sindaco Comune di Pragelato: Firmato

Sindaco Comune di Prali: Firmato

Sindaco Comune di Sauze d'Oulx: Firmato

Sindaco Comune di Sestriere: Firmato

Sindaco Comune di Torre Pellice: Firmato

Vice Presidente TOROC: Firmato

Direttore Generale Agenzia Torino 2006: Firmato

Presidente Sviluppo Italia Piemonte: Firmato

Vice Direttore Unione Industriale: Firmato

Presidente API: Firmato

Vice Presidente Confservizi: Firmato

Presidente Confartigianato Imprese Piemonte: Firmato

Presidente CNA: Firmato

Presidente C.A.S.A.: Firmato

Presidente Confesercenti: Firmato

Presidente ASCOM: Firmato

Vice Presidente LegaCoop Piemonte: Firmato

Presidente Confcooperative: Firmato

Segretario Regionale CGIL: Firmato

Segretario Regionale CISL: Firmato

Segretario Regionale UIL: Firmato

Segretario Provinciale CGIL: Firmato

Segretario Provinciale CISL: Firmato

Segretario Provinciale UIL: Firmato

CGIL Torino: Firmato

CISL Torino: Firmato

UIL Torino: Firmato

06A00548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2112
Yen	139,23
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,796
Corona danese	7,4613
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68545
Fiorino ungherese	250,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8093
Corona svedese	9,3293
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,477
Franco svizzero	1,5497
Corona islandese	74,14
Corona norvegese	8,0490
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3798
Nuovo leu romeno	3,6352
Rublo russo	34,2590
Nuova lira turca	1,6148
Dollaro australiano	1,6066
Dollaro canadese	1,4055
Yuan cinese	9,7711
Dollaro di Hong Kong	9,3912
Rupia indonesiana	11476,12
Won sudcoreano	1189,94
Ringgit malese	4,5359
Dollaro neozelandese	1,7340
Peso filippino	63,673
Dollaro di Singapore	1,9792
Baht tailandese	48,054
Rand sudafricano	7,2575

Cambi del giorno 17 gennaio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2075
Yen	139,23
Lira cipriota	0,5737
Corona ceca	28,826
Corona danese	7,4608
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68535
Fiorino ungherese	250,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8333
Corona svedese	9,3325
Tallero sloveno	239,48
Corona slovacca	37,538
Franco svizzero	1,5489
Corona islandese	74,10
Corona norvegese	8,1065
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3795
Nuovo leu romeno	3,6467
Rublo russo	34,2170
Nuova lira turca	1,6129
Dollaro australiano	1,6045
Dollaro canadese	1,3996
Yuan cinese	9,7416
Dollaro di Hong Kong	9,3631
Rupia indonesiana	11435,03
Won sudcoreano	1194,28
Ringgit malese	4,5275
Dollaro neozelandese	1,7475
Peso filippino	63,478
Dollaro di Singapore	1,9723
Baht tailandese	47,984
Rand sudafricano	7,2749

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A00643-06A00642

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Levamisolo 20% Intervet productions».

Estratto provvedimento n. 258 del 15 dicembre 2005

Medicinale per uso veterinario LEVAMISOLO 20% INTERVET PRODUCTIONS nelle confezioni:

Flacone da un litro - A.I.C. n. 102727017;

Tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102727029.

Titolare A.I.C.: Intervet productions S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: cambio nel sistema aromatizzante attualmente in uso nel prodotto finito: eliminazione di un componente.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di composizione relativamente agli eccipienti, così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto fmito in confezionamento integro e correttamente conservato resta invariata a ventiquattro mesi mentre, è autorizzata la validità dopo la prima apertura: sessanta giorni e dopo dissoluzione in acqua: ventiquattro ore.

Pertanto l'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio del medicinale in questione deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00473

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Advovet 180».

Estratto provvedimento n. 259 del 20 dicembre 2005

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario ADVOVET 180.
Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/126/001/II/01.
Confezioni:
flacone da 50 ml - A I.C n. 103312017;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103312029;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103312031.
Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. - con sede legale in Borgo San Michele (Latina) - SS. 156 km. 50 - codice fiscale 06954380157.
Oggetto del provvedimento: richiesta nuova indicazione terapeutica.
Si autorizza l'aggiunta di una nuova indicazione terapeutica per i bovini.
Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:
Bovini: «per il trattamento delle patologie respiratorie del bovino causate da Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Haemophilus somnus sensibili al danofloxacin. Per il trattamento delle mastiti acute del bovino causate da Escherichia coli sensibili a danofloxacin». Vitelli pre-ruminanti «Per il trattamento delle infezioni enteriche causate da E. coli sensibili al danofloxacin.
Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

06A00474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl».

Estratto provvedimento n. 260 del 21 dicembre 2005

Specialità medicinale per uso veterinario RIMADYL soluzione iniettabile per bovini, nella confezione: flacone multidose da 50 ml in vetro Tipo I - A.I.C. n. 103608016.
Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/140/001/II/002 del 13 giugno 2006.
Titolare A.I.C.: PFIZER Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - S.S. 156 km 50 - Borgo S.Michele (Latina) - codice fiscale n. 06954380157.
Oggetto: Variazione Tipo Il.
È autorizzata la modifica degli stampati del medicinale veterinario indicato in oggetto comprendente l'aggiunta del tempo di sospensione pari a zero giorni per il latte e rimozione della controindicazione all'uso nelle bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

06A00475

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascopir»

Estratto provvedimento n. 2 del 12 gennaio 2006

Medicinale veterinario: ASCOPIR.
Confezioni: - busta da 100 g - A.I.C. n. 103263012;
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103263024;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103262036.
Modifica regime di dispensazione.
Il medicinale veterinario sopraindicato deve essere posto in commercio con il seguente regime di dispensazione: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».
L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro l'11 giugno 2006.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00477

Revoca di autorizzazioni già concesse su richiesta di alcune società titolari

Estratto del decreto n. 85 del 22 dicembre 2005

È revocata l'immissione in commercio delle specialità medicinali di seguito elencate in tutte le confezioni e preparazioni, su rinuncia della società titolare Gellini International S.r.l. di Aprilia (Latina) codice fiscale n. 02059910592:

A.D.P.
AEDITRE
AMPIGET 20%
BERESTIM
BOVIGLAND
BESCORI INTRARTICOLARE
CALCIO GLUCONATO COMPOSTO
CALCIO GLUCONATO 20%
CALCIO GLUCONATO 20% CON MAGNESIO CLORURO 0,315%
CAPARSOLATE
CEFAVET
CEPHREM vena
COCCIDIOXAL
DICILLINA
DISINTOSSICANTE EPATOPROTETTORE
DUOZIM BALSAMICO
ELETTROLITICA REIDRATANTE
ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO
EMOVET-K
EQUIGAMMA
EQUIGLAND
FENILBUTAZONE MICROINCAPSULATO
FERRO DESTRANO AL 10%
FLUVET 0,25
FLUVET
FLUVICINA S.A.
GEAMICIN
GEAMICIN FORTIUS
GELLIMAST
GELLISULFA
GENTASPRAY
HEPARZOO
IMMUNOGLOBULINE VETERINARIE I.S.M.
ISMICALCIO
LEVOSOL P.A.
LONDOCILLIN
MASTIPLUS
MICOZOO
NEOCOLIMICINA
NICLOVET
OTOCIN
OXALIN 200

PLURISULFA

POZIONE ANTIACETONICA

POZIONE ANTITIMPANICA RUMINATIVA

RESPACINE 3

ROVITOX

SANADERMINE

SAVOSS

SIMPATEX

SINCRO OVIS

SINCRO SUIS

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25%

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA (ex NUOVA ICC)

SOLUZIONE GLUCOSATA AL 25% CON ACETILMETIONINA E COLINA CLORURO

SUIGLAND

SUIVAC PE

SULFAMETAZOO

TIBIGEL

TIMPANOLZOO

TROFOCORTINA VETERINARIA

VET DICRYSTICIN 1.000.000

VET DICRYSTICIN 3.000.000

VET DICRYSTICIN S.A.

VETALGINA

VITA E

WHIPICIDE.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00476

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emagel»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 696 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EMAGEL, nella forma e confezione: «35 g/l soluzione per infusione» 14 flaconi 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Zona Industriale, 85050 - Tito Scalo - Potenza Italia - codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «35 g/l soluzione per infusione» 14 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 020310037 (in base 10), 0MCU0P (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: TheraSelect GmbH - D 35041 Marburg (Germania), Emil-von-Behring - Strasse, 76 (produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1000 ml soluzione contengono:

principio attivo: poligelina 35 g (corr. ad un contenuto di azoto di 6,3 g);

eccipienti: sodio cloruro 8,5 g; potassio cloruro 0,38 g; calcio cloruro 0,7 g; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di condizioni di gravi ipovolemie nelle situazioni in cui è controindicato l'impiego di destano 80-85.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 020310037 - «35 g/l soluzione per infusione» 14 flaconi 500 ml;

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 52,22 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 86,18 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 020310037 - «35 g/l soluzione per infusione» 14 flaconi 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00453

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formonax»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 697 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FORMONAX, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore e «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, c.a.p. 84083, codice fiscale n. 03363740659.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036215010 (in base 10), 12K672 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc Industriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036215022 (in base 10), 12K67G (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036215010 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036215022 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezioni:

A.I.C n. 036215010 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 036215022 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00454

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formoterolo Biosud»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 698 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FORMOTEROLO BIOSUD, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore e «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

Titolare A.I.C.: Biosud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, c.a.p. 84083, codice fiscale n. 03658390657.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036217014 (in base 10), 12K85Q (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc Industriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036217026 (in base 10), 12K862 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc Industriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036217014 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,50 euro;

confezione: A.I.C. n. 036217026 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,74 euro.

Classificazione al fini della fornitura:

confezioni:

A.I.C. n. 036217014 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036217026 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00455

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Forotan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 699 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FOROTAN, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore e «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, codice fiscale 01393930019.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036218016 (in base 10) 12K950 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036218028 (in base 10) 12K95D (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc Industriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036218016 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 21,50 euro.

confezione: A.I.C. n. 036218028 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 34,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036218016 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 036218028 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00456

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortasint»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 700 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FORTASINT, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore e «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, c.a.p. 84083, codice fiscale 03639450653.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036213015 (in base 10) 12K48R (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036213027 (in base 10) 12K493 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036213015 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 21,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036213027 «2 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 34,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036213015 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 036213027 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00457

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Feronal»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 701 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FERONAL, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore e «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, c.a.p. 84083, codice fiscale 02732270653.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036208015 (in base 10) 12JZDH (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg;

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036208027 (in base 10) 12JZDV (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036208015 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 21,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036208027 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 34,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036208015 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036208027 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00458

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Evervent»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 702 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EVERVENT, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore e «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

Titolare A.I.C.: N & P S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti n. 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale 03639470651.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036211011 (in base 10) 12K2B3 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore -A.I.C. n. 036211023 (in base 10) 12K2BH (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto);

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo.

Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036211011 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 21,50 euro.

confezione: A.I.C. n. 036211023 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 34,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036211011 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 036211023 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levovent»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 703 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOVENT, nelle forme e confezioni: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsuele + erogatore e «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Della Monica n. 26, c.a.p. 84083, codice fiscale 03696500655.

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036210019 (in base 10) 12K1C3 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg;

Confezione: «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - A.I.C. n. 036210021 (in base 10) 12K1C5 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per inalazione, capsula rigida;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: SMB Technology S.A. - 39 Rue du Parc lndustriel 6900 Marche en Famenne - Belgio (produzione completa, controlli e rilascio del lotto).

Composizione: ogni capsula rigida di polvere per inalazione contiene:

principio attivo: formoterolo fumarato 12 mcg;

eccipienti: lattosio monoidrato 16,792 mg; lattosio anidro 7,196 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento del broncospasmo in pazienti con broncopneumopatie ostruttive, quali asma bronchiale e bronchite cronica, con o senza enfisema, come pure del broncospasmo indotto da allergeni, da sforzo o da freddo. Dal momento che il farmaco è dotato di una azione molto protratta nel tempo (sino alle 12 ore), una terapia di mantenimento di due somministrazioni quotidiane è in grado di controllare quelle forme broncospastiche di frequente riscontro nelle broncopneumopatie croniche, sia di giorno che di notte.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036210019 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 13,03 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 21,50 euro;

Confezione: A.I.C. n. 036210021 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 21,05 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 34,74 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036210019 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 60 capsule + erogatore - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036210021 «12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide» 100 capsule + erogatore - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo Angenerico»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 704 del 22 dicembre 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzata all'immissione in commercio del medicinale: METOPROLOLO ANGENERICO, rilasciata alla società Angenerico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nocera Umbra n. 75, c.a.p. 00181, codice fiscale 07287621002, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse (codice A.I.C. 035817028) viene autorizzata la confezione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse (codice A.I.C. 035817030).

Confezione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 035817030 (in base 10) 1251L6 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH - Bielefeld - Germania, Reichenbergerstrasse 43 (tutte); Allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH - Gottingen (Germania), Hildebrandstrasse 12 (tutte); ACRAF S.p.A. - Ancona, via Vecchia Del Pinocchio n. 22 (tutte); Salutas Pharma GmbH - Barbelen (Germania), Otto - von - Guericke - Allee - 1 (confezionamento e rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: eudragitt RS PO 80 mg; lattosio monoidrato 66 mg; amido di mais 20 mg; magnesio stereato 35 mg; silice colloidale 2 mg;

rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa 4,4 mg; macrogol 4000 1,1 mg; talco 0,6 mg; biossido di titanio (E171) 0,9 mg.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa: sia in monoterapia che associato ad altri farmaci antipertensivi, preferibilmente saluretici e/o un vasodilatatore periferico. Angina pectoris: profilassi a lungo termine delle crisi anginose. Per troncare le crisi anginose, si continuerà come sempre ad usare la trinitroglicerina. Infarto miocardico conclamato o sospetto. Turbe cardiache funzionali. Trattamento profilattico dell'emicrania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 035817030 (in base 10) 1251L6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 5,27 euro;

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 8,69 euro.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035817030 «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 035817028 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00461

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Comunicato di rettifica, relativo alla deliberazione 28 dicembre 2005, recante: «Criteri per la determinazione della contribuzione ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Il titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 48, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2006 è correttamente riformulato nel seguente modo: «Criteri per la determinazione della contribuzione ai sensi dell'art. 10 comma 7-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

06A00448

Comunicato di rettifica, relativo alla deliberazione 27 aprile 2005, recante: «Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004».

Il titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 52, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 2005 è correttamente riformulato nel seguente modo: «Rendiconto finanziario per l'anno 2004» e la firma del Presidente in calce alla suddetta deliberazione deve intendersi «Catricalà» anziché «Tesauro».

06A00449

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601015/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00